
Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer

CAPITOLO V

DURATA

1. Introduzione e riferimenti normativi

Lo statuto delle s.p.a. deve indicare la durata della società o se essa è costituita a tempo indeterminato. Quello delle s.r.l. non necessariamente: tuttavia, nel silenzio sul punto, la s.r.l. si considera a tempo indeterminato

Lo statuto sociale delle s.p.a. *«deve indicare: [...] 13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere»* (art. 2328, comma 2, c.c.).

Manca una disposizione analoga in materia di s.r.l. e quindi l'obbligo, in questo tipo sociale, di inserire l'indicazione in esame nell'atto costitutivo. Tuttavia, l'indicazione di un termine di durata è senz'altro possibile e, in mancanza, la s.r.l. si considera costituita a tempo indeterminato.

Infatti, nelle s.r.l. «non è prevista la necessità di indicare la durata della società perché la nuova disciplina», introdotta con la riforma delle società di capitali del 2003 (di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e successive modifiche e integrazioni), «consente che la società possa essere contratta a tempo indeterminato. Ciò si desume, oltre che dalla assenza di prescrizioni in ordine alla indicazione della durata nell'atto costitutivo, dall'art. 2473, comma 2, c.c.» ⁽¹⁾ secondo il quale *«nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al*

⁽¹⁾ MAGLIULO F., *La costituzione della società*, in CACCAVALE C. - MAGLIULO F. - MALTONI M. - TASSINARI F., *La riforma della società a responsabilità limitata*, Milano, 2007, p. 56.

socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno».

Il giorno e il mese del termine finale di durata della società non devono necessariamente coincidere con quelli di scadenza dell'esercizio sociale annuale

Il giorno e il mese della data stabilita come termine finale di durata della società (es.: 31 dicembre 2060) non devono necessariamente coincidere con il giorno e il mese di scadenza, ogni anno, dell'esercizio sociale. La società, per esempio, può durare fino al 31 dicembre 2060 e gli esercizi sociali scadere il 30 giugno o il 30 settembre (o qualsiasi altro giorno) di ogni anno.

Non sussiste infatti alcuna correlazione necessaria tra i due riferimenti temporali. Il decorso del termine di durata costituisce una causa di scioglimento della società (art. 2484, comma 1, n. 1, c.c.) destinata ad operare, al pari di qualunque altra, nel momento in cui si verifica senza che abbia alcuna rilevanza quando ciò accada nel corso dell'esercizio sociale. Basti considerare che un'altra causa di scioglimento della società è la delibera assembleare di scioglimento anticipato (art. 2484, comma 1, n. 6, c.c.), e nessuno ha mai pensato di poterla validamente adottare solamente con effetto dal giorno di scadenza dell'esercizio sociale annuale.

Un termine di durata molto lungo potrebbe essere considerato equivalente a una durata indeterminata, con conseguente riconoscimento del diritto di recesso in capo ai soci

La giurisprudenza e parte della dottrina equiparano il termine di durata molto lungo (in particolare il termine che eccede la durata media della vita dell'uomo) a una durata indeterminata della società. È evidente che siffatta interpretazione comporta il riconoscimento in capo a ciascun socio del diritto di recesso che potrebbe essere esercitato in ogni momento (c.d. diritto di recesso in astratto).

Sul punto v. più ampiamente il Capitolo "XL. Recesso", Parte II.

Nelle società di capitali non è ammissibile la proroga tacita del termine di durata della società

Si ritiene che «non sia applicabile analogicamente» alle società di capitali «la norma di cui all'art. 2273 c.c., in tema di società personali», secondo cui *«la società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali»*.

«La proroga tacita», infatti, «verrebbe a derivare da un comportamento concludente, in aperto dispregio delle norme che prescrivono per le società in oggetto determinate forme per le modifiche dell'atto costitutivo ex art. 2480, secondo periodo, c.c.

In altre parole, ciò che si oppone all'ammissibilità della proroga tacita nella fattispecie non è tanto la circostanza che la proroga abbia effetto a tempo indeterminato, circostanza quest'ultima sicuramente ammissibile alla stregua della nuova normativa» conseguente alla riforma delle società di capitali del 2003, «quanto il fatto che detta proroga avverrebbe prescindendo dalle forme richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

La norma di cui all'art. 2273 c.c., infatti, si inquadra in un sistema societario, quale è quello delle società personali, in cui nessuna prescrizione formale è dettata *ad substantiam* per l'atto costitutivo e per le relative modificazioni, essendo la forma autentica prescritta ai soli fini della iscrizione nel registro delle imprese in forza degli artt. 2251 e 2300 c.c.» ⁽²⁾.

Se il termine di durata della società è scaduto, ma la relativa causa di scioglimento non è ancora stata pubblicizzata nel Registro delle Imprese, il medesimo termine può essere prorogato statutariamente senza rispettare il procedimento di revoca dello stato di liquidazione

⁽²⁾ MAGLIULO F., *La costituzione della società*, in CACCAVALE C. - MAGLIULO F. - MALTONI M. - TASSINARI F., *La riforma della società a responsabilità limitata*, Milano, 2007, pp. 57-58.

Il decorso del termine di durata della società è una causa di scioglimento della società stessa ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 1, c.c.

Tuttavia, come tutte le cause di scioglimento delle società di capitali dopo la riforma del 2003 (di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e successive modifiche e integrazioni), essa produce effetto solo dopo l'iscrizione, presso il competente registro delle imprese, della dichiarazione con cui la stessa è stata accertata dagli amministratori ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c.

Prima di allora, dunque, è possibile rimuovere tale causa semplicemente prorogando il termine statutario e senza necessità di rispettare il procedimento di revoca dello stato di liquidazione della società di cui all'art. 2487-ter c.c. (ai sensi del quale, in particolare, la revoca della liquidazione ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa delibera, e purché i creditori sociali anteriori all'iscrizione non abbiano fatto opposizione).

Espressamente in questo senso il Comitato Triveneto dei Notai: «la società si trova in stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c. solamente dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori che accertano la causa di scioglimento *ex* numeri 1, 2, 3, 4 e 5, ovvero della deliberazione dell'assemblea dei soci nel caso di cui al numero 6» (delibera di scioglimento anticipato volontario della società) «del primo comma del suddetto art. 2484 c.c.

Sino a quando tale pubblicità non è stata attuata, ferma restando la responsabilità degli amministratori ed eventualmente dei sindaci *ex* art. 2485 c.c., la causa di scioglimento della società non produce alcun effetto.

È pertanto possibile, qualora si sia avverata una causa di scioglimento della società senza che essa sia stata pubblicizzata nel registro delle imprese, rimuovere la causa di scioglimento stessa *senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2487-ter c.c.*, poiché l'applicazione di tale ultimo articolo presuppone necessariamente che la società si trovi in stato di liquidazione per effetto di causa di scioglimento già pubblicizzata al registro delle imprese.

Ne consegue, a titolo di esempio, che, qualora sia decorso il termine di durata della società *ex* art. 2484, n. 1, c.c. senza che tale circostanza sia stata accertata e dichiarata dagli amministratori al registro delle imprese, la società potrà modificare lo statuto prolungando il termine di durata già scaduto senza dovere prima revocare lo stato di liquidazione né

dovere attendere il decorso dei termini di cui al comma 2 dell'art. 2487-ter c.c.» ⁽³⁾).

Lo scioglimento anticipato della società per volontà dei soci (c.d. “messa in liquidazione”) costituisce una modifica statutaria e necessita di verbalizzazione notarile

La delibera di messa in liquidazione volontaria della società (che è solo una delle cause del suo scioglimento) costituisce senz'altro una modifica dell'atto costitutivo, «sia che trattasi di società contratta a tempo determinato, sia che trattasi di società a tempo indeterminato. Nel primo caso, infatti, si determina una modifica della durata prevista espressamente dall'atto costitutivo. Nel secondo caso invece si determina una modifica dell'impegno dei soci a mantenere *sine die* la struttura societaria, salvo il recesso *ad nutum*» ⁽⁴⁾.

Il Comitato Triveneto dei Notai condivide tale ricostruzione, come si evince dalle seguenti massime:

- (in materia di s.p.a.) «l'art. 2484, n. 6, c.c., prevede che tra le cause di scioglimento delle società di capitali vi sia anche la deliberazione dell'assemblea, senz'altro aggiungere in ordine alla competenza per le s.p.a. o s.a.p.a. (assemblea ordinaria o straordinaria). Nonostante tale mancata precisazione nel caso di specie non trova applicazione il criterio residuale dettato dal combinato disposto degli artt. 2364, n. 5, e 2365, comma 1, c.c., criterio che assegna all'assemblea ordinaria le delibere sugli oggetti attribuiti genericamente dalla legge alla competenza dell'assemblea, in quanto la decisione di sciogliere la società integra sempre una modifica del contratto sociale, anche nel caso che la società sia contratta a tempo indeterminato, e quindi è di competenza dell'assemblea straordinaria» ⁽⁵⁾;

⁽³⁾ **Massima del Comitato Triveneto dei Notai n. J.A.11 del settembre 2008** intitolata “Procedimento per la rimozione di una causa di scioglimento prima della iscrizione della dichiarazione di accertamento della medesima nel registro delle imprese”.

⁽⁴⁾ MAGLIULO F., *Scioglimento e liquidazione*, in CACCAVALE C. - MAGLIULO F. - MALTONI M. - TASSINARI F., *La riforma della società a responsabilità limitata*, Milano, 2007, p. 688, nota n. 23.

⁽⁵⁾ **Massima del Comitato Triveneto dei Notai n. J.A.8 del settembre 2006** intitolata “Competenza a deliberare lo scioglimento di spa e sapa ex art. 2484 n. 6 c.c.”.

- (in materia di s.r.l.) «l'art. 2484, n. 6, c.c., prevede che tra le cause di scioglimento delle società di capitali vi sia anche la deliberazione dell'assemblea. Tale deliberazione integra sempre una modifica del contratto sociale, anche nel caso che la società sia contratta a tempo indeterminato, dovrà quindi essere adottata nell'integrale rispetto delle disposizioni dell'art. 2480 c.c.»⁽⁶⁾;

- (ancora in materia di s.r.l.) «esclusivamente per le s.r.l. le deliberazioni di nomina e revoca dei liquidatori, e comunque tutte le decisioni riguardanti gli argomenti di cui alle lettere "a", "b" e "c" del comma 1 dell'art. 2487 c.c., devono essere adottate con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto ma non anche con le forme previste per adottare dette modifiche. Di conseguenza il verbale che raccoglie dette decisioni può anche non rivestire la forma dell'atto pubblico»⁽⁷⁾.

Si deve sottolineare, peraltro, come nonostante tutti concordino sulla circostanza che la decisione di scioglimento anticipato della società rispetto alla durata originariamente stabilita costituisca una modifica dell'atto costitutivo, nella prassi non trovi applicazione, per tale modifica, l'art. 2436, comma 6, c.c., ai sensi del quale *«dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata»*. Nel caso, cioè, di scioglimento anticipato volontario della società, il notaio, unitamente al verbale della relativa decisione, non deposita anche il testo dello statuto corrispondentemente aggiornato. Altrettanto dicasi per la decisione opposta, quella di revoca dello stato di liquidazione (salvo che sia accompagnata dalla rimozione di eventuali altre cause di scioglimento - come, per esempio, da un aumento di capitale fino al limite minimo stabilito dalla legge per il tipo sociale di cui trattasi - che impongano l'adempimento in questione).

⁽⁶⁾ **Massima del Comitato Triveneto dei Notai n. J.A.9 del settembre 2006** intitolata *«Formalità inerenti la delibera di scioglimento di s.r.l. ex art. 2484 n. 6 c.c.»*.

⁽⁷⁾ **Massima del Comitato Triveneto dei Notai n. J.A.4 del settembre 2004**, modificata nel settembre 2005, intitolata *«Forme della nomina dei liquidatori»*.

(Segue). La nomina dei liquidatori non costituisce modifica dell'atto costitutivo; infatti, in mancanza di esplicita previsione (come nelle s.p.a.) nelle s.r.l. non è prevista la verbalizzazione per atto pubblico

Non può dirsi altrettanto, invece, per la nomina dei liquidatori in sé considerata (se i liquidatori vengono nominati in sede di scioglimento volontario anticipato della società occorrerà comunque la verbalizzazione notarile per quest'ultimo).

Essa infatti, nelle s.p.a., richiede un'assemblea verbalizzata da notaio non in quanto modifica statutaria bensì, più semplicemente, in forza dell'art. 2365, comma 1, c.c., a norma del quale sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori deve deliberare l'assemblea straordinaria, nonché dell'art. 2375, comma 2, c.c., ai sensi del quale il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Non altrettanto può dirsi per le s.r.l., nelle quali il verbale redatto da notaio è imposto solo per le modificazioni dell'atto costitutivo (art. 2480, comma 1, c.c.), e la nomina dei liquidatori, nonché la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione, non costituiscono una simile modificazione.

Nelle s.r.l. pertanto si ritiene sufficiente allo scopo anche un verbale di assemblea non notarile, ferma restando la necessità delle maggioranze previste per la modificazione dell'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2487, comma 1, c.c.

2. Riepilogo dei punti più rilevanti sull'argomento in esame ai fini della redazione e/o del controllo delle clausole statutarie

[1] Lo statuto delle s.p.a. deve indicare la durata della società o se essa è costituita a tempo indeterminato. Quello delle s.r.l. non necessariamente: tuttavia, nel silenzio sul punto, la s.r.l. si considera a tempo indeterminato.

[2] Il giorno e il mese del termine finale di durata della società non devono necessariamente coincidere con quelli di scadenza dell'esercizio sociale annuale.

[3] Un termine di durata molto lungo potrebbe essere considerato equivalente a una durata indeterminata, con conseguente riconoscimento del diritto di recesso in capo ai soci.

[4] Nelle società di capitali non è ammissibile la proroga tacita del termine di durata della società.

[5] Se il termine di durata della società è scaduto, ma la relativa causa di scioglimento non è ancora stata pubblicizzata nel Registro delle Imprese, il medesimo termine può essere prorogato statutariamente senza rispettare il procedimento di revoca dello stato di liquidazione.

[6] Lo scioglimento anticipato della società per volontà dei soci (c.d. "messa in liquidazione") costituisce una modifica statutaria e necessita di verbalizzazione notarile.

Non può dirsi altrettanto per la nomina dei liquidatori che, infatti, nelle s.r.l. non richiede la verbalizzazione per atto pubblico.

3. Formule

[*durata determinata*]

ARTICOLO ... DURATA

....1 La durata della società è stabilita sino al ... [*data, ripetuta in lettere*].

[*durata indeterminata nelle s.p.a.*]

**ARTICOLO ...
DURATA**

....1 La durata della società è indeterminata. Il socio non potrà recedere dalla società per un periodo di ... [*numero, ripetuto in lettere*] mesi [*massimo un anno*].

[*durata indeterminata nelle s.r.l.*]

**ARTICOLO ...
DURATA**

....1 La durata della società è indeterminata.

Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer